

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 264 del 17.05.16

OGGETTO: Adozione direttiva afferente il criterio dell'età anagrafica di cui all'art. 9 lettera E) del "Regolamento per la disciplina della mobilità esterna volontaria" adottato con DDG N. 44 del 23.01.2006-invio dinamico a norme di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.A. n. 118/Gab del 30/07/2012)

- **VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.2001, n. 6, modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.03, n. 4, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A Sicilia;
- **VISTO** il Decreto 1 giugno 2005 n. 165 con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- **VISTO** il regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab dell'1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;
- **VISTA** la nota del 26/04/16 prot. n.27113 del Dipartimento Regionale al Territorio ed Ambiente prot. agenziale n. 26405 del 29.04.16 con cui si autorizza ARPA Sicilia all'esercizio provvisorio del bilancio 2016 fino al 30/04/2016;
- **VISTO** il DDG n. 44 del 23 gennaio 2006 di approvazione del Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria esterna (allegato2);
- **VISTO** l'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 con cui è stato introdotto nell'ordinamento quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parità di merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4 dell'art.5 del D.P.R. 487/1994) il criterio della minore età quale elemento preferenziale residuale nel reclutamento nel pubblico impiego da applicare nella persistenza della parità;
- RILEVATO CHE** da una più attenta lettura del citato regolamento, è emerso che la regolamentazione del criterio dell'età anagrafica di cui all'art. 9 lettera E) non risulta conforme a quanto statuito dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 sopra richiamato;
- RITENUTO** di dover procedere all'emanazione di una direttiva avente ad oggetto l'aggiornamento della sola norma regolamentare di cui all'art. 9 lettera E) del detto DDG N. 44 del 12.09.2012 per l'Arpa Sicilia con un rinvio dinamico alla precitata norma di cui all'art.3 comma 7, della legge n. 127/1997, nonché a quelle vigenti ancorchè non espressamente citate, rimanendo invariate le altre disposizioni del regolamento di cui trattasi, rimodulando, per l'effetto il punteggio massimo da attribuire come già contemplato nel regolamento di che trattasi, che sarà pari a punti 22 anziché a punti 25;


- RITENUTO**, altresì, di dover emanare una direttiva - per la migliore intelligenza della predetta norma regolamentare e la sua più agevole applicazione - completata dal testo del nuovo art. 9 lettera E) come dall'allegato 1 al presente decreto;
- **CONSIDERATO** che il presente provvedimento non comporta spesa;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono interamente richiamati e confermati, di:

- 1) **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 modificativo dell'art. comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 487/1994, con cui è stato introdotto nell'ordinamento quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parità di merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4 dell'art.5 del D.P.R. 487/1994) il criterio della minore età quale elemento preferenziale residuale nel reclutamento nel pubblico impiego da applicare nella persistenza della parità;
- 3) **DARE ATTO** che, per quanto sopra, occorre procedere all'emanazione di una direttiva avente ad oggetto l'aggiornamento della sola norma regolamentare di cui all'art. 9 lettera E) del detto DDG N. 44 del 12.09.2012 per l'Arpa Sicilia (allegato 2) con un rinvio dinamico alla precitata norma di cui all'art.3 comma 7, della legge n. 127/1997, nonché a quelle vigenti ancorchè non espressamente citate, rimanendo invariate le altre disposizioni del regolamento di cui trattasi, rimodulando per l'effetto il punteggio massimo da attribuire come già contemplato nel regolamento di che trattasi, che sarà pari, pertanto, a punti 22 anziché a punti 25;
- 4) **EMANARE** una direttiva - per la migliore intelligenza della predetta norma regolamentare e la sua più agevole applicazione - completata dal testo del nuovo art. 9 lettera E) come dall'allegato 1 al presente decreto (allegato 1);
- 5) **DARE MANDATO** alla SA1 Affari Generali e Legali, di notificare detta direttiva ai dirigenti delle articolazioni funzionali dell'Agenzia e alla pubblicazione sul sito istituzionale;
- 6) **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Avv. Sabrina Sottile


Il Dirigente della Sa1
Avv. M.L. Curti


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)


ART. 9 LETTERA E) - CRITERIO DELL'ETA' ANAGRAFICA-

A parità di punteggio (merito) ed in assenza dei titoli di preferenza di cui al comma dell'art. 5 del D.P.R. del 09.05.1995 n.487 e s.m.i, il criterio da applicare nella persistenza della parità è quello della minore età di cui all'art. 3 comma 7, della legge n. 127/1997.

✓

M





**REGIONE SICILIANA
ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
n. 44 del 23/01/2006**

Oggetto: approvazione del "*Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria esterna*".

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n.327 del 17.05.01)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA-Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 1 del 07.01.2005 con il quale è stato adottato il bilancio economico previsionale dell'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007;

VISTO il D.D.G. n. 108 del 22.02.2005 del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente, di approvazione del D.D.G. n. 1 del 07.01.2005 del Direttore Generale ARPA-Sicilia, con il quale è stato adottato il bilancio economico previsionale dell'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 di questa Agenzia;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01.06.2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'8 luglio 2005, con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente adottato dal Direttore Generale della stessa Agenzia con D.D.G. n. 22 del 24.01.2005 ed è stata definita la relativa dotazione organica della sede centrale (Direzione Generale) e dei 9 dipartimenti provinciali;

VISTA la nota prot. n. 19177 del 21 Dicembre 2005 con cui è stata richiesta all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento regionale del Territorio, l'autorizzazione all'esercizio della gestione provvisoria;

VISTO che con nota n. 75549 del 23.12.2005, acquisita agli atti dell'Agenzia al prot. n. 57 del 04 Gennaio 2005, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha autorizzato l'ARPA Sicilia ad operare nel rispetto dei limiti della gestione provvisoria per il corrente anno e comunque non oltre il 30 aprile p.v.;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.2005 con il quale il Direttore Generale dell'Agenzia ha preso atto della avvenuta approvazione del suddetto regolamento;



RITENUTO che, in ottemperanza ad atti di indirizzo dell'Assessorato Regionale per il Territorio ed Ambiente, ed in ragione delle oggettive e non più sostenibili carenze di personale, si rende necessario ed improrogabile procedere alla attivazione del procedimento di mobilità volontaria esterna;

per i motivi citati in premessa

DECRETA

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - approvare il "*Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria esterna*" che al presente atto si allega per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - disporre la trasmissione del presente decreto e dei relativi atti ad esso allegati al Collegio dei Revisori ed al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente per gli secondo quanto espressamente prescritto all'articolo 3 comma 9 punto 4 del Regolamento sull'Assetto Organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA SICILIA.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Marino)

REGIONE SICILIANA
ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA

Regolamento per la disciplina della
mobilità volontaria esterna

Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 44 del 23-01-06

S O M M A R I O

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA

Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria esterna

Art. 1 – Ambito della disciplina.....	Pag.	3
Art. 2 – Individuazione dei posti da riservare alla mobilità.....	“	3
Art. 3 – Bando di mobilità	“	4
Art. 4 – Requisiti per la partecipazione.....	“	4
Art. 5 – Modalità per la presentazione delle domande.....	“	4
Art. 6 – Documentazione da allegare alla domanda	“	6
Art. 7 – Valutazione delle istanze.....	“	7
Art. 8 – Criteri di valutazione.....	“	7
Art. 9 – Sistema di valutazione.....	“	8
Art. 10 – Pubblicazione delle graduatorie	“	10
Art. 11 – Adempimenti connessi alle graduatorie.....	“	10
Art. 12 – Inquadramento.....	“	11
Art. 13 – Norma finale	“	12
Art. 14 – Entrata in vigore	“	12

Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria esterna

Art. 1

Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento definisce le procedure e i criteri per l'attuazione della mobilità volontaria esterna di personale tra altre amministrazioni pubbliche e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, di seguito denominata ARPA Sicilia o Agenzia.
2. Le procedure di mobilità sono stabilite dal presente regolamento sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del comparto Sanità del 7 aprile 1999, nell'articolo 20 dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'8 giugno 2000 relativi alle due aree della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e nel contratto collettivo nazionale di lavoro "per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle ARPA a quello del comparto Sanità", sottoscritto il 27 gennaio 2000.
3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della Legge Regionale 28.12.2004, n. 17 l'ARPA Sicilia provvederà in via preliminare ad attivare, nei limiti di 15 unità, i processi di mobilità nei confronti del personale appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo e sorveglianza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia.

Art. 2

Individuazione dei posti da riservare alla mobilità

1. L'ARPA Sicilia ricopre i posti vacanti nella dotazione organica dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPA mediante passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I posti disponibili per la mobilità, distinti per categoria, profili professionali e sede di servizio, sono individuati con apposito provvedimento e sono quelli risultanti dal confronto tra la dotazione organica vigente ed il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato.
3. I posti da coprire con le procedure di mobilità non possono eccedere complessivamente il 30% dei posti vacanti in pianta organica, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 05.05.2005.

4. Annualmente in sede di predisposizione del bilancio di esercizio vengono stabiliti i posti da ricoprire con le relative figure professionali e nel contesto del piano annuale delle assunzioni saranno stabilite le quote percentuali da destinare alla mobilità e relative figure professionali di cui al superiore comma 3.
5. Del provvedimento di individuazione dei posti è data informazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 3

Bando di mobilità

1. La copertura dei posti con la procedura di mobilità di che trattasi avviene a seguito di indizione di apposito bando emanato in conformità al presente regolamento che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del provvedimento di indizione del bando, il numero, la categoria, il profilo professionale e la sede di servizio dei posti riservati alla mobilità;
 - b) i requisiti per la partecipazione alla mobilità;
 - c) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - d) le dichiarazioni da rendere e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
 - e) la facoltà dell' Agenzia di prorogare o revocare il bando;
 - f) i criteri di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie.
2. Il bando è pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie speciale concorsi - e sul sito agenziale www.arpasicilia.it, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Al bando deve essere allegato lo schema di domanda di ammissione alla mobilità.

Art. 4

Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura di mobilità i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) status di dipendente con contratto a tempo indeterminato in servizio presso una delle amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni ovvero di comando o distaccato presso l'ARPA Sicilia;
 - b) qualifica funzionale o area o categoria e profilo professionale uguali, analoghi o corrispondenti a quelli dei posti destinati alla mobilità.

Art. 5

Modalità per la presentazione delle domande

1. Il personale interessato deve presentare domanda di ammissione alla mobilità, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, nella quale deve dichiarare:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) la mobilità alla quale intende partecipare, con indicazione della categoria, profilo professionale e sede di servizio presso cui aspira ad essere destinato;
 - c) la dipendenza con contratto a tempo indeterminato da una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni e l'aver superato il periodo di prova;
 - d) l'eventuale posizione di comando o distacco presso l'ARPA Sicilia con indicazione della durata;
 - e) la qualifica funzionale o categoria o area e il profilo professionale posseduti nell'ente di appartenenza;
 - f) i titoli di studio, di formazione e di aggiornamento;
 - g) l'anzianità complessiva di servizio e gli enti presso i quali è stata maturata;
 - h) le situazioni di famiglia e sociali, nonché l'eventuale condizione di persona portatrice di handicap;
 - i) i titoli che danno diritto ad usufruire delle precedenzae o delle preferenze, a parità di valutazione, di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
 - l) il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità di gestione dell'avviso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - m) l'accettazione espressa ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente regolamento e nel bando.
2. La domanda deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio indicato nel bando.
3. Nella domanda l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione.
4. L'interessato ha l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo o di recapito.
5. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale concorsi. Il termine è perentorio.

6. Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
7. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante, ovvero dal timbro giornaliero del protocollo dell'Agenzia.
8. L'Agenzia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici e comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. La domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata in calce dall'interessato e corredata da fotocopia di un valido documento di identità personale.

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di mobilità, l'aspirante deve allegare a pena di esclusione, la documentazione in carta semplice attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento.
2. L'aspirante deve, altresì, allegare:
 - a) l'attestato di servizio dal quale risulta la qualifica professionale posseduta;
 - b) le certificazioni relative ai titoli di carriera e professionali e alle situazioni di famiglia e sociali previste dal successivo articolo 8 che ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione per la formazione delle graduatorie. L'eventuale condizione di persona portatrice di handicap deve essere attestata da certificazione medica, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) il proprio curriculum culturale e professionale, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicità delle notizie in esso contenute;
 - d) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza, a parità di punteggio, al trasferimento;
 - e) l'elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, o in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Qualora la dichiarazione sostitutiva sia relativa ai requisiti di ammissione e/o a titoli che possano dar luogo anche a valutazione, l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari affinché possa determinarsi con certezza il possesso dei requisiti e/o la valutabilità delle dichiarazioni ai fini della graduatoria.
5. In particolare, pena la mancata valutazione, l'aspirante è tenuto a:
 - a) specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
 - per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni: se trattasi di servizio di ruolo o non di ruolo; se a tempo pieno o parziale; la denominazione e sede dell'ente datore di lavoro; la qualifica funzionale o categoria o area ed il profilo professionale rivestiti. Il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella finale, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto. Non va dichiarato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;
 - per i titoli di studio e le abilitazioni all'esercizio della professione: denominazione e sede dell'istituto o facoltà universitaria in cui i titoli sono stati conseguiti con l'indicazione della votazione riportata;
 - b) presentare le eventuali pubblicazioni tradotte in lingua italiana ed edite a stampa.
6. Le dichiarazioni incomplete o non chiare rispetto a quanto sopra specificato non saranno ritenute valide o sufficienti per la valutazione.
7. L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria di produrre la documentazione probante le dichiarazioni rilasciate.

Art. 7

Valutazione delle istanze

1. Tutte le istanze pervenute nei termini saranno preliminarmente esaminate ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità, dal settore "Risorse umane e politiche del personale dell'Agenzia".
2. Le istanze regolarmente presentate ed ammesse saranno valutate applicando i criteri ed il sistema di valutazione di cui ai successivi articoli 8) e 9) e sulla scorta della documentazione di cui all'articolo 6) presentata dagli interessati, da un apposito gruppo di lavoro nominato con provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA.

Art. 8

Criteri di valutazione

1. Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati:

- a) i titoli culturali e professionali in rapporto al posto da coprire in mobilità;
 - b) la situazione di famiglia: ricongiunzione del nucleo familiare; maggiore incidenza dei carichi di famiglia ai fini fiscali;
 - c) la maggiore anzianità di servizio presso amministrazioni pubbliche con categoria e profilo professionale uguali o analoghi o corrispondenti a quelli connessi al posto per il quale si chiede il trasferimento;
 - d) l'eventuale situazione personale di dipendente portatore di handicap;
 - e) l'età anagrafica;
 - f) la distanza tra la sede di servizio e la sede della struttura centrale dell'ARPA.
2. Le graduatorie, una per ciascuna categoria e figura professionale e sede di servizio, sono formate secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun aspirante nella valutazione dei titoli di cui al comma 1, partendo, per la concessione del trasferimento, dal punteggio più alto.
3. Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria è data precedenza al personale che presta servizio in posizione di comando presso l'Agenzia alla data di approvazione del presente regolamento.
4. In caso di parità di punteggio valgono i titoli di preferenza stabiliti dall'articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 9

Sistema di valutazione

1. Ai criteri di valutazione individuati nell'articolo 8 del presente regolamento, sommabili tra loro, è attribuito un punteggio secondo una scala da 0 a 25 così suddiviso:

A) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Punteggio massimo: **punti 9.**

In questa categoria sono valutati:

- 1) Gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza, di insegnamento e le attività professionali ed i diplomi aventi contenuto attinente o livello almeno pari alla figura professionale per cui si concorre, non rientranti nelle altre categorie di valutazione, attribuiti con provvedimento formale del competente organo, regolarmente documentati ed effettivamente svolti: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di **punti 3.**

2) La partecipazione a corsi di formazione o a corsi di aggiornamento professionale che vengono valutati con punti 0,25 per ogni corso e per un massimo di **punti 2**.

Tali titoli saranno valutati soltanto se attinenti alla categoria e al profilo professionale del posto in mobilità e se di durata minima di 5 giorni o di complessive 30 ore.

3) Le pubblicazioni e i titoli di studio e scientifici:

- le pubblicazioni sono valutate se vertono su argomenti aventi attinenza con il profilo professionale da conferire: punti 0,25 per pubblicazione fino ad un massimo di **punti 2**.

~~Non sono valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto dell'aspirante e se non~~
edite a stampa e tradotte in lingua italiana.

- I titoli scientifici e di studio valutabili sono:

a) i titoli di perfezionamento conseguiti presso enti statali, regionali o legalmente riconosciuti;

b) l'abilitazione all'esercizio professionale di livello almeno pari a quello del posto per cui si concorre;

c) le idoneità conseguite in concorsi per esami o per titoli ed esami per la copertura di posti presso le pubbliche amministrazioni di livello almeno pari a quello del posto da ricoprire;

d) i titoli di studio superiori a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica professionale posseduta dal concorrente.

Per ogni titolo punti 0,50 fino ad un massimo di **punti 2**.

B) SITUAZIONE DI FAMIGLIA

Punteggio massimo: **punti 6** così suddivisi:

1) ricongiunzione del nucleo familiare: **punti 3**;

2) maggiore incidenza dei carichi di famiglia: massimo punti 3 così ripartiti:

- dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali: **punti 0**;

- dipendente con persona a carico ai fini fiscali: punti 1 per ogni persona e per un massimo di **punti 3**.

C) MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO

Massimo punteggio attribuibile **punti 3**.

In questa categoria sono valutabili:

- I servizi di ruolo e non di ruolo prestati senza demerito alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto per cui è chiesta la mobilità con punti 0,15 per ogni anno.

D) SITUAZIONE PERSONALE DEL DIPENDENTE PORTATORE DI HANDICAP

Al dipendente portatore di handicap, da accertare e documentare con la certificazione di cui all'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuiti: **punti 2.**

E) CRITERIO DELL'ETA' ANAGRAFICA

Punteggio massimo: **punti 3** così ripartiti:

- dipendente con età inferiore a 25 anni: **punti 0;**
- dipendente con età superiore o uguale a 25 anni e inferiore o uguale a 35 anni: **punti 1;**
- dipendente con età superiore ai 35 anni ed inferiore ai 50 anni: **punti 3;**
- dipendente con età superiore o uguale ai 50 anni ed inferiore o uguale ai 60 anni: **punti 2;**
- dipendente con età superiore ai 60 anni: **punti 0.**

F) DISTANZA TRA LE SEDI

Punteggio massimo: **punti 2** così suddivisi:

- distanza da 20 a 50 chilometri tra la sede di servizio e la sede richiesta: **punti 0,3;**
- distanza da 51 a 100 chilometri: **punti 0,7;**
- distanza di oltre 100 chilometri: **punti 1.**

I superiori punteggi si sommano gli uni agli altri.

Art. 10

Pubblicazione delle graduatorie

1. Previa verifica della regolarità del procedimento, le graduatorie dei partecipanti alla mobilità sono approvate con apposito provvedimento e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 11

Adempimenti connessi alle graduatorie

1. Il dipendente utilmente collocato in graduatoria è tenuto a presentare, nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
 - a) i documenti comprovanti le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla mobilità per i quali non sia prevista dichiarazione sostitutiva;
 - b) i titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e/o preferenza a parità di punteggio;
 - c) la richiesta all'ente di appartenenza del nulla osta al trasferimento definitivo in mobilità.
2. L'aspirante che non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando sarà escluso dalla mobilità e decadrà dai diritti ad essa connessi. Decadrà, altresì, dal trasferimento il dipendente che abbia conseguito la mobilità mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipulazione del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la data di presa di servizio, dalla quale decorrono gli effetti giuridici ed economici.
4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione o per la regolarizzazione della documentazione, l'Agenzia comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto ovvero, per i rapporti già instaurati, l'immediata risoluzione del medesimo.

Art. 12

Inquadramento

1. Concluse le operazioni riportate negli articoli precedenti, il dipendente utilmente collocato nelle graduatorie di cui all'articolo 8 è trasferito ed inquadrato nel ruolo organico dell'ARPA Sicilia, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Per il dipendente proveniente dal comparto Sanità, l'inquadramento avviene nella stessa categoria, profilo professionale e posizione economica posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
3. Per i dipendenti trasferiti da comparti diversi da quello del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia effettua l'adeguamento nominale del "profilo professionale" a quello del personale del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle declaratorie riportate nell'Allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del 20 settembre 2001, come sostituito, con riferimento alla categoria C, dal CCNL del 19 aprile 2004, mentre l'inquadramento nella "categoria professionale"

dell'Agenzia avviene in conformità alle tabelle di equiparazione di cui all'Allegato 1 del CCNL sottoscritto in data 27 gennaio 2000. L'inquadramento economico, infine, è effettuato con l'attribuzione delle voci retributive previste dall'articolo 3 del precitato CCNL del 27 gennaio 2000 e di un assegno *ad personam* nel caso in cui le voci economiche in godimento diano luogo ad un saldo positivo.

4. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza.
5. Qualora i dipendenti trasferiti non abbiano superato il periodo di prova nell'amministrazione di provenienza sono tenuti a completarlo presso l'Agenzia.

Art. 13

Norma finale

- ~~1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di trasferimento e mobilità contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Sanità, per le parti non incompatibili.~~

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato con le procedure previste dall'art. 3, comma 9, del regolamento di organizzazione dell'ARPA di cui al D.A. 01.06.2005 pubblicato sulla GURS parte I - n. 29 dell'08.07.2005.